

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI BENI

Fornitura di batterie per strumenti di diagnosi su impianti di mungitura meccanica

CIG: BBDEC0EB78

Indice

Art. 1 Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 Rispondenza ai criteri ambientali	3
Art. 3 Responsabile Unico del Progetto (RUP)	3
Art. 4 Avvio dell'esecuzione del contratto	4
Art. 5 Consegne	4
Art. 6 Ordinativi	4
Art. 7 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore	4
Art. 8 Varianti introdotte dalla stazione appaltante	4
Art. 9 Variazioni entro il 20 per cento	5
Art. 10 L'attestazione di regolare esecuzione	5
Art. 11 Penali in caso di ritardo	5
Art. 12 Risoluzione del contratto	6
Art. 13 Recesso	7
Art. 14 Pagamenti	7
Art. 15 Revisione del prezzo d'appalto	8
Art. 16 Cessione del contratto e subappalto	9
Art. 17 Garanzia definitiva e stipula contratto	9
Art. 18 Nuove convenzioni Consip	9
Art. 19 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ...	9
Art. 20 Foro competente	10
Art. 21 – Disposizioni finali	10

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'Agenzia Laore Sardegna, per il tramite del Servizio Sviluppo delle filiere zootecniche e benessere animale, cura l'erogazione dei servizi di assistenza tecnica previsti dalle *Disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di sostegno e di pagamento* relative alle Misure sul benessere degli animali. Le suddette Disposizioni prevedono, per gli allevatori di ovini e caprini dotati di impianto di mungitura meccanica, l'obbligo di effettuare almeno due volte l'anno il controllo periodico degli impianti di mungitura.

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 2 lotti di batterie destinate all'alimentazione di strumenti di diagnosi utilizzati su impianti di mungitura meccanica, come di seguito specificato.

Lotto 1: Fornitura di n. 20 pacchetti assemblati, ciascuno costituito da n. 5 batterie ricaricabili pre-assemblate e cablate in serie da utilizzarsi direttamente nei pulsografi VPR100 aventi le seguenti caratteristiche principali:

- Tipologia: Idruro di nichel-metallo (NI-MH);
- Tensione nominale: **1.2 V** per cella;
- Portata: non inferiore a 2200 mAh;
- Altra designazione: AA.

Lotto 2: Fornitura di n. 100 batterie ricaricabili e di n.15 dispositivi per la ricarica da utilizzarsi per i pulsografi VACUCOSPE II aventi le seguenti caratteristiche principali:

- Tipologia: Litio (Li-Ion) o Alcaline;
- Tensione nominale: **1.5 V**;
- Portata: non inferiore a 2200 mAh;
- Altra designazione: AA.

Art. 2 Rispondenza ai criteri ambientali

I beni oggetto della presente fornitura non soggiacciono a criteri ambientali minimi vigenti.

Art. 3 Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023 è il dott. Giuseppe Tolu, Coordinatore della U.O.T.T. Produzioni Animali 8 e, ad interim, della U.O.T.T. Produzioni Animali 7.

Art. 4 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 5 Consegne

I prodotti devono essere confezionati in modo conforme alle normative vigenti.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire l'integrità del prodotto fino al momento dell'uso.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante per tutta la durata della fornitura e indicato nella documentazione richiesta.

La merce deve essere consegnata negli uffici dell'Agenzia Laore Sardegna siti in Cagliari, via XX Settembre n. 9 – 1° piano (referente per la consegna: Dott. Agr. Giuseppe Tolu; email: giuseppetolu@agenzialaore.it; cell: 3482363155).

Art. 6 Ordinativi

I prodotti devono essere consegnati solo previo ordine scritto della stazione appaltante, che ne descriverà l'esatta entità.

Art. 7 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 8 Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto

inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 9 Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 10 L'attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal RUP non oltre tre mesi dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

1. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2. l'indicazione dell'esecutore;
3. il nominativo del responsabile del progetto;
4. il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5. l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
6. la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 11 Penali in caso di ritardo

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,5 per mille del valore dell'intera fornitura ad un massimo dell'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura/il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione.

Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato prestazionale;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura richiesta;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura richiesta senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;

- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano inefficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura richiesta, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 13 Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

Art. 14 Pagamenti

All'Agenzia Laore Sardegna si applica la disciplina della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72. Le fatture elettroniche trasmesse tramite lo SDI (Sistema di Interscambio)

dovranno, a tal fine, riportare il codice “S”, scissione dei pagamenti, nell’apposito campo relativo al regime IVA e il CUU (Codice Univoco Ufficio).

Il Codice Univoco Ufficio a cui trasmettere la fattura è il seguente FIN1ER.

Il pagamento del corrispettivo di aggiudicazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura attraverso il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (Sdl), e comunque solo a seguito di verifica della regolare esecuzione della prestazione.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

La fattura elettronica trasmessa tramite lo SDI (Sistema di Interscambio), dovrà:

- a) essere conforme a quanto disposto dalle normative e dai regolamenti vigenti;
- b) essere trasmessa con le modalità previste dalle normative e dai regolamenti vigenti;
- c) indicare quale Committente: Agenzia Laore Sardegna – Servizio Sviluppo delle filiere zootecniche e benessere animale – Via Caprera 8 - 09123 Cagliari - Codice fiscale 03122560927;
- d) indicare il Codice Univoco Ufficio (CUU);
- e) indicare il codice CIG.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica.

I pagamenti avverranno previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta e della regolarità della fornitura. L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla fornitura.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 15 Revisione del prezzo d’appalto

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in

aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione prezzi avviene secondo le modalità di cui all'allegato II.2 al codice dei contratti.

Art. 16 Cessione del contratto e subappalto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura che intende eventualmente subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 17 Garanzia definitiva e stipula contratto

Non si ritiene di dover richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.

La spesa per imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire secondo la vigente normativa.

Art. 18 Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 19 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

All'indirizzo <https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/116900> è reperibile la Delibera della Giunta regionale n. 68/15 del 31/12/2025 con la quale è stato approvato il "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, degli Enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna".

Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice sono estesi, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e di incarichi

negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

La violazione di tali principi e obblighi costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Art. 20 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Cagliari.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel capitolato prestazionale, si applicheranno integralmente le disposizioni del Codice e le norme del codice civile, se compatibili, in osservanza dell'articolo 12 – Rinvio esterno – al comma 1, lettera b) D. Lgs. 36/2023